

Regione Siciliana - Servizio Sanitario Nazionale

ALLEGATONO &

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale: Viale Strasburgo n. 233 - PALERMO Codice Fiscale: 05841780827

	Codice Fiscale: 05841780827	
	CONVENZIONE CON ISTITUTO FINANZIARIO	
	PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO	
	MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	
	L'anno 2016, il giorno del mese di nella sede	
	legale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di	
	Palermo, Viale Strasburgo n. 233,	
	TRA	
	- l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, in	
	appresso indicata anche "Azienda Ospedaliera", Codice Fiscale e Partita I.V.A.	
	n. 05841780827, nella persona dell'Ing. Gervasio Venuti, nato a Brescia il 18	
	maggio 1955, Cod. Fisc. VNTGVS55E18B157L, Direttore Generale della	
	"Azienda Ospedaliera", il quale interviene per nomina, con Decreto del	
	Presidente della Regione Siciliana n°207 del 24 giugno 2014 che nel prosieguo	
	del presente contratto verrà chiamata per brevità "Azienda Ospedaliera", ivi	
	domiciliato per ragioni della sua carica,	
	Е	
	- Dott, nato a	
*	- il, residente a	1
Topical .	- (Prov. di), in Via	
61	n°, codice fiscale,	
	identificato a mezzo carta d'identità n,	-

	rilasciata da Comune di (Prov. di	
	, la quale dichiara	
	di intervenire al presente atto nella qualità di	
	dell'Istituto delegatario, con sede legale a	
	, Codice Fiscale e Partita	
	I.V.A, Iscritto all'albo degli intermediari	
	finanziari con il numero, parte contraente, che nel	
	prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche "Istituto".	
	PREMESSO:	
	CHE con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera	
	"Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello " n del	-
	si è disposto di approvare il " Regolamento concernente gli istituti giuridici	-
	contrattuali della cessione del quinto e della delegazione del pagamento ex	
	D.P.R. 180/1950 e D.P.R. 895/1950 e s.m.i. ";	
	CHE l'Istituto / Società sopra menzionato opera nel mercato nel credito, ai	
	sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo n°385 del 1 settembre	
	1993;	
-	CHE l'Istituto / Società sopra menzionato concede finanziamenti ai dipendenti	
	dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello " da	
	estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza della delega da	:
1	essi rilasciata;	
	CHE le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni	÷
	di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto	es.
	dello stipendio di cui al D.P.R.n.180/1950;	e:

- 5	CHE i suddetti prestiti non sono garantiti dall' Azienda Ospedaliera , né questa	
	risponde a qualsiasi titolo del rapporto intercorrente tra delegante e delegatario,	
	né delle vicende ad esso connesse	
	CHE i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati	
	all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;	
	CHE l'Azienda Ospedaliera non risponde, altresì, per inadempienza nei	
	confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi	
	o per qualunque causa che determini risoluzione degli stessi;	
	VISTI	
	> gli articoli 1265 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina	
	della delegazione di pagamento;	
В	> il D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la	
NIE Z	Circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e, in particolare dettagliate	
SICILIANA	istruzioni in merito all'istituto della delegazione convenzionale operante	
	a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative	
	diramate con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n.30/RGS del	
	20 ottobre 2011, n.38/RGS del 21 dicembre 2012 e ultima la n.2 RGS	
•	del 15 gennaio 2015, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei	
	dipendenti pubblici;	
	> il regolamento aziendale concernente gli istituti giuridici contrattuali	
	della cessione del quinto e della delegazione di pagamento approvato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	con deliberazione del Direttore Generale n. del .	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
REGIONE	Articolo 1 Oggetto	
- 1900	La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la	
*	3	

	2	
	concessione di prestiti in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un	-
	contratto di finanziamento da estinguersi con trattenute mensili sugli	
	emolumenti spettanti dei lavoratori dipendenti dell' Azienda Ospedaliera tramite	
	l'istituto della delegazione di pagamento.	\
	La presente Convenzione si applica anche nelle ipotesi in cui il	
	procedimento riguarda la richiesta di rimodulazione di una delegazione già in	
	essere.	, -
	Articolo 2. – Modalità di funzione della delegazione di pagamento	
	L'Azienda Ospedaliera autorizza il competente ufficio che gestisce il	
	trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi	
	interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri	
	dipendenti che rilasciano apposita delegazione di pagamento in favore	-
	dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti	
	dal seguente articolo 3 della presente convenzione e dal testo unico approvato	
	con D.P.R. 5 gennaio 1950, nº180 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di	
	cui all'articolo 16 dello stesso D.P.R. n.180/1950 o comunque garantite, ai sensi	
	del successivo articolo 34, come modificato dall'articolo 3, comma 137, della	
	Legge 30 dicembre 2004, n.311, da compagnie di assicurazione legalmente	
	esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto	
1	dovuto per l'Azienda Ospedaliera, non può, comunque, superare la metà dello	
	stipendio al netto delle ritenute fiscale e previdenziali.	
	La quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non può	191
	essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.	
	L'Azienda Ospedaliera comunica all'Istituto le deleghe non accettate.	L. W.
	4	- 10

IDAGO.		
187	Negli altri casi, quanto ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o	
	modificazione occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni	
·	normative. La delega non accettata non determina oneri a carico dell'Istituto.	
	Articolo 3. – Limiti	
	1. La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad un	
<u>-</u>	quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e	
	continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto	
	delle ritenute fiscali e previdenziali.	
	2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del	
]	quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme	
	trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle	
n:	ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le	
IEMAN	somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio secondo quanto	
100	previsto nel su citato Regolamento, parte integrante della presente Convenzione	
	3. Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso,	
	l'Azienda Ospedaliera darà seguito alla nuova delegazione convenzionale	
	soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione	
	sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e	
	dall'erogazione del nuovo finanziamento.	
	4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di	
,	sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che	
	comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Azienda Ospedaliera non	
	risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella	
53	trattenuta, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle	
	eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.	2
I Palle	5	

	Articolo 4.– Beneficiari	
	Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con	- Page 1
-	l'Istituto contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di	
<u> </u>	pagamento al massimo di durata decennale.	
	La delegazione non può comunque avere ad oggetto un periodo inferiore a	
	12 mesi.	
	Nel caso di delegazione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni,	
	per un totale max di 60 rate, la richiesta di rinegoziazione può essere presentata	
	in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo	
	piano di ammortamento preveda una durata decennale.	
	In caso di finanziamento ha durata superiore alle 60 rate, la richiesta di	
	rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40%	
	dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano decorsi i 2/5 della	
	durata del contratto.	
	Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in caso di scomputo.	
	L'accettazione della delega da parte dell'Azienda Ospedaliera si intende	
	sempre e comunque, senza alcuna eccezione, riferita al solo periodo di	
	dipendenza dell'interessato con rapporto a tempo indeterminato a	
	completamento del periodo di prova ed indipendentemente dalle cause che ne	
	determinano l'estinzione regolare o anticipata (provvedimenti disciplinari,	
	giurisdizionali, dimissioni, scadenza del termine etc.).	
	I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente	
	garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal	
	servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze	
	nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.	100
	6	21:

No.		
	L' Azienda Ospedaliera rilascia a richiesta dei dipendenti ed a pena di	
	inammissibilità del finanziamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di	
-	richiesta e con validità di 90 giorni dalla data di rilascio, apposita certificazione	
	stipendiale contenente la situazione economica e le trattenute che gravano sugli	
-	emolumenti. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della	
	decorrenza di 90 giorni, a meno che nel frattempo non si verifichino	
	modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere	
_	significativamente sulla capacità economica del dipendente.	
	Articolo 5. – Obblighi dell'Azienda Ospedaliera	
	L' Azienda Ospedaliera si impegna ad effettuare le trattenute stipendiali a	
	mezzo del competente ufficio procedure stipendiali il quale provvederà alla	
29/30	verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle	
2	clausole previste nella convenzione in essere, alle necessarie operazioni	
	contabili di verifica, la modifica e cessazione delle trattenute medesime, tranne	
	i casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze	
	mensili del dipendente entro il mese successivo alla stipula del contratto di	
	delegazione a favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i	
. —————————————————————————————————————	limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, nº180 e	
v -	successive modificazioni.	
	L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza e in caso di	
•	irregolarità sanabili mantiene in sospeso l'istanza e dà comunicazione in via	
	telematica all'Istituto e al dipendente affinché provvedano all'eventuale	
	sanatoria.	
	Decorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano	
A Promise of the Park of the P	sanate, l'ufficio rigetta l'istanza dandone notizia al delegante e al delegatario.	
T. T. T.	7	

* *	Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga entro	
H. 1893.51.	il il mese successivo a quello in cui la società delegataria ha fornito la prova	
	dell'avvenuta somministrazione del finanziamento in favore del dipendente.	
	Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di	1
	una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel	
	rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.	
and the second s	In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di	
	ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L.19 gennaio	
	1939 n.295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61e 62 del D.P.R.	
	n.180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere	
	trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà	are selection
	dello stipendio in godimento prima della riduzione.	
20	Nel caso tale condizione non venisse rispettata, l'ufficio procedure	
	stipendiali dell'Azienda Ospedaliera è autorizzato a ridurre o sospendere	NE.
	temporaneamente la trattenuta mensile della delegazione per garantire al	
	dipendente, nel periodo interessato, almeno la metà dello stipendio.	
	L'Azienda Ospedaliera darà immediata comunicazione all'istituto di	
	credito/società finanziaria e al dipendente interessato delle cause che hanno	
	determinato la sospensione o riduzione della rata delegata.	
	La rata delegata piena sarà effettuata appena recuperati i crediti che hanno	
	determinato la riduzione e/o sospensione e l'Azienda Ospedaliera darà	
	tempestiva comunicazione alla finanziaria della ripresa della trattenuta e	
×	chiederà alla stessa finanziaria la rimodulazione del piano di ammortamento per	100
	la parte residua da trattenere.	
	Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta	1 June 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1

Sock Solows	con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi	
NA PORT	finanziamenti.	
1000	L'Azienda Ospedaliera non risponde in alcun modo per l'interruzione delle	# 504 APP 1
	trattenute stipendiali nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o	
	del delegante per cause non imputabili all'Azienda Ospedaliera stessa, in	
	presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi ovvero nel caso in cui, per	
	motivazioni disciplinari o giudiziarie, il dipendente venga privato dello	
	stipendio, con conseguente impossibilità per l'Azienda Ospedaliera datoriale di	
MINISTER STATE OF THE STATE OF	effettuare la ritenuta per la quota delegata.	
	Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia	
	in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non	
	vincola l'Azienda Ospedaliera se essa non viene prima notificata a cura	
	dell'Istituto e accettata dall'Azienda Ospedaliera. L'accettazione sarà	
	subordinata alle verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento	-
(470-	dell'Azienda Ospedaliera.	
	Articolo 6. – Versamenti	
-	L' Azienda Ospedaliera, mediante l'Ufficio procedure stipendiale dell'Unità	
~ 	Operativa Risorse Umane, si impegna ad effettuare i versamenti delle quote	
	trattenute entro il mese successivo a quello cui le trattenute medesime si	,
	riferiscono, con accreditamento in favore delle credenziali bancarie o postali	
	che l'Istituto indicherà nel contratto di finanziamento accettato dall'Azienda	
	Ospedaliera. Il contratto di finanziamento è sempre intestato all'Istituto	,
	delegatario titolare del finanziamento ed effettivo erogatore del prestito.	
1	Non è ammesso lo sdoppiamento della figura di titolare del finanziamento ed	
	effettivo erogatore.	
	9	

		-
	La notifica di un contratto contenente simili ipotesi si ha per non avvenuta.	
1-	Le credenziali bancarie o postali dovranno riferirsi solo ed esclusivamente	
	all'Istituto delegatario titolare del contratto di finanziamento (come sopra	
	specificato), senza possibilità alcuna di interposizione né mandati all'incasso a	
	favore di soggetto diverso.	
	I versamenti delle quote trattenute saranno accreditati sul conto corrente	
	intestato aacceso pressoIBAN	
	o comunque altro conto corrente indicato	
4024	formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le	
	trattenute medesime.	
	L'eventuale ritardo non determina, per il dipendente interessato, la	
	comunicazione automatica alle banche dati di cui si servono banche od	
	intermediari finanziari dell'Indicazione " cattivo pagatore ".	
2 m.,	Non potranno essere addebitati al dipendente costi aggiuntivi per eventuali	
	ritardi dei versamenti da parte dell'Azienda Ospedaliera.	
	Articolo 7 Obblighi dell'Istituto delegatario	
	L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite	
	di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi	
	previsti dall'articolo 128 quarter, comma 4, del decreto legislativo n.385/1993,	
	da agenti non monomandatari, avendo cura di comunicare all'Azienda	
	Ospedaliera la denominazione sociale e della persona fisica abilitata ad avere	
	rapporti con l'Azienda Ospedaliera.	
,	Inoltre l'Istituto si impegna ad assicurare che a tutti i dipendenti siano offerte	
	condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose che garantiscano un	
	T.E.G. (Tasso Effettivo Globale),un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo	

1000		
	Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) che devono essere inferiori a quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2,	
	comma1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze- recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini	
	della legge sull'usura, relativamente alla categoria " Altri finanziamenti alle	
	famiglie ed alle imprese " .	
	Del rispetto di questa condizione deve trovarsi riscontro in ogni contratto	
	stipulato.	
	Articolo 8.– Oneri amministrativi e relativo versamento	
-	L'istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le	
185	trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.	
	Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le sue	
	modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento alla circolare	
	n°1/RGS del 17 gennaio 2011.	
Table 1991	In particolare l'Istituto si obbliga a corrispondere:	
	➤ la somma di €. 18,00 "una tantum" per ogni delega di nuova	
	attivazione o rimodulazione;	
,	➤ la somma di €. 2,05 (euro due/05) per ciascuna singola trattenuta	
	periodica e relativo versamento mensile (€. 2,05 x12 = €. 24,60) per	·
	tutte le deleghe già esistenti anche alla data della stipula della	
-	presente convenzione.	
1000 250	Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno	
Sky Signature	applicati anche alle delegazioni in essere.	
	Il versamento degli oneri amministrativi dovuti sarà effettuato direttamente	
	11	

dal delegatario,, con l'indicazione della seguente causale : "oneri amm.vi	
delegazione dipendenti " presso l'Istituto Bancario	
con sede sul	
conto corrente bancario IBAN	
intestato all' AZIENDA	
OSPEDALIERA " OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO –	
SERVIZIO TESORERIA, acceso presso il Tesoriere dell'Ente, entro la fine di	
ogni trimestre e deve riferirsi a tutti i contratti stipulati nel trimestre precedente.	
Il mancato versamento degli oneri nei termini previsti costituisce motivo di	
recesso da parte dell'Azienda Ospedaliera. L'attestazione di avvenuto	
versamento deve essere trasmessa all'Unità Operativa Economico Finanziario e	
Patrimoniale ed all'Unità Operativa Risorse Umane.	
Articolo 9.– Estinzione e rinnovo del finanziamento	
Qualora il dipendente abbia già un atto un prestito ed intenda rimborsarlo	
anticipatamente e contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà	
richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.	
Agli atti dell'Azienda Ospedaliera dovrà pervenire la documentazione	
idonea dell'estinzione del debito entro trenta giorni dall'avvenuta estinzione.	
L'Azienda Ospedaliera, quindi, darà corso alla nuova ritenuta alla prima rata	
utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione	
del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo	
finanziamento.	
Articolo 10 Durata della convezione	
La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore dalla data	
della sottoscrizione delle parti contraenti, con l'esclusione di rinnovo tacito.	

10/01	La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Azienda	
	Ospedaliera di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in	
=	essere e fino alla naturale scadenza, fatte comunque salve le clausole di	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	risoluzione di cui agli artt. 12 e 13 ed a condizione che il delegatario provveda	
	al pagamento degli oneri di cui all'art. 4. In caso contrario l'obbligo viene meno	
	e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.	
	Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata o in caso di recesso	
-	l'Azienda Ospedaliera continuerà ad operare le ritenute già accettate, sempre	
	previa ritenzione degli oneri amministrativi.	
-	La presente convenzione non produce effetti in relazione alla partite	
	stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio	
	del dipendente interessato, a far data all'avvenuta cessazione. La presente	
	convenzione non produce altresì effetti, in relazione alle somme relative al	
05	trattamento di fine rapporto dovuto al dipendente in quanto gestite e liquidate	,
MY	direttamente dall'INPS Ex INADEL di cui l'Azienda Ospedaliera, in caso di	
	cessazione del dipendente, non dispone.	
	Articolo 11.– Diritto di recesso	
	E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in	
	forma scritta e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, rispetto alla	
	scadenza prevista nell'articolo 10 della presente convenzione. Non è ammessa	
	la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.	
	Articolo 12.– Tasso soglia	
3,000	L'Istituto, si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite	
	di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a	10 M200 J.L 10 M10 B M10 B
- 302	garantire che a tutti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un	
111113	13	

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale),un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo	
Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti	
comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal	
Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.	
108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria	- h-
"prestiti contro cessione del quinto dello stipendio"- relativamente alla	
categoria " Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese " di almeno 4 (
quattro) punti percentuali.	
Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l'I.S.C. dovranno essere inferiori del numero di	
punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata :	
a) 8 (otto) punti per gli importi fino a € 5.000,00;	
b) 6 (sei).punti per gli importi superiori a € 5.000,00	
e comunque il T.E.G. praticato non dovrà essere superare il tasso medio	
indicato nel suddetto decreto.	
L'Istituto, si impegna, inoltre, a riportare sui contratti di finanziamento. Il	
dettagli di tutte le componenti del finanziamento ed ad includere le stesse nel	Y C
calcolo del T.A.E.G. come da vigente normativa.	
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al	
servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, e al ritiro e	
all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della	
pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati	
valori di riferimento.	
L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo	
comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di	
preavviso.	

79/8	Articolo 13 Obbligo di comunicazioni dell'Istituto delegatario.	n - 1
- 54	L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza	
	obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente all'Unità Operativa	
	Economico Finanziario e Patrimoniale ed all'Unità Operativa Risorse Umane	
	dell'Azienda Ospedaliera, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e	
	gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento,	
-	una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti	
	dell'Azienda Ospedaliera comprendente le sotto indicate voci:	
	> nominativo debitore	
	> importo lordo e netto erogato	
	> numero ratei e rata mensile da trattenere al dipendente	
b	> importo degli oneri amministrativi e una tantum a carico dell'istituto;	
	> T.E.G T.A.E.G - I.S.C.	
*013	decorrenza e scadenza finanziamento.	
	Resta in capo all'Azienda Ospedaliera che ha stipulato la convenzione a	
1911	monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare in particolare, la	
	verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i	
	contratti di finanziamento, da svolgere a carico dell'Unità Operativa Economico	
	Finanziario e Patrimoniale con cadenza trimestrale. In particolare dovrà essere	
	verificato il tasso " soglia" praticato dall'istituto finanziario che non deve	
	superare il tasso medio di otto punti percentuali del TEG di riferimento indicato	
	nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della legge	
	7 marzo 1996, n108 dal MEF - e si determina aggiungendo quattro punti	
	percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto, oltre il quale si configura	0
110/s: 34)	l'usura.	
30	15	

	Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 5, l'Istituto si	
P 11 (8)	impegna a comunicare all'Unità Operativa Risorse Umane dell'Azienda	1 300
	Ospedaliera – Viale Strasburgo n°233 – 90146 Palermo mediante raccomandata	
	R.R. o mediante pec all'indirizzo risorseumane.ospedaliriunitipalermo@	the second of the second of
	postecert.it, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi	
	intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza	······································
	pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della	
	denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che	
yy	ne limiti la capacità giuridica. In tale evenienza, inoltre l'Istituto dovrà inviare	
And an annual section of the section	un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze	
	(MEF) – Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi – DAG	
	– Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione – DCS, all'indirizzo di	
	posta certificata desii.dag@pec.mef.gov.it ovvero in alternativa con posta	-
	raccomandata.	
	L'Istituto comunica tempestivamente eventuali provvedimenti e/o atti di	The state of the s
	qualsiasi natura applicati da autorità giudiziarie e/o amministrative e/o di	
	controllo sospensive o interdittive dell'attività creditizia.	
	L'Istituto accredita preventivamente con lettera scritta gli intermediari	
	abilitati ad intrattenere rapporti con l'Azienda Ospedaliera e fornisce indirizzo	
	di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC e garantisce per essi il	
	possesso, ed il mantenimento nel tempo, dei requisiti abilitanti previsti dalle	
	norme di settore.	
	L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda	<u> </u>
	Ospedaliera la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.	77
	La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della	
	16	41

2000	convenzione.	* *	
3/11/1	Articolo 14.– Obbligo di segretezza		
	L'Azienda Ospedaliera si impegna a trattare i dati che gli sara	anno comunicati	
	per le sole finalità connesse all'attuazione della presente conve	nzione, in modo	
	lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatez	zza di tutte le	
•	informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'acce	sso a chiunque,	
_	con la sola eccezione del proprio personale nominato quale	e incaricato del	
***************************************	trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessur	na ragione ed in	
	nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati p	ervenuti a loro	
	conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell' Azienda C	Ospedaliera-	
	Articolo 15. – Norme di rinvio		
	Per quanto non espressamente riportato nel testo della presente	e convenzione si	
-	rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel rego	lamento interno	
700	concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione de	l quinto e della	
	delegazione di pagamento adottato con deliberazione del Di-	rettore Generale	
	ndel2016 ed alle norme vigenti in ma	iteria.	
	Articolo 16. – Controversie		
	La presente convenzione non conferisce all'Istituto, in nessu	n caso, il diritto	
	all'accettazione della delega notificata o qualsivoglia facoltà, in	nteresse o diritto	
	comunque connesso e scaturente. La valutazione ed eventuale	accettazione dei	
	contratti notificati è e resta sempre atto discrezionale dell'Azien	nda Ospedaliera.	
	Le parti stabiliscono concordemente che in caso di controve	rsie di qualsiasi	
	natura che dovessero insorgere intorno alla interpretazione e	e applicazione e	
7/5/	comunque tutte e ogni questione connessa alla presente conv	venzione, il foro	
70	territorialmente competente, non derogabile, è quello di Palerm	10.	
The state of the s	17		

, ,	Articolo 17 Norme finali	
La presente o	convenzione è esente dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n.	
180/1950) e s	sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del	
D.P.R. n. 131	1/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro	
è esclusivam	ente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma7, del	a .
D.P.R. n. 131	/1986).	
Il presente co	ontratto è scritto con mezzo elettronico e occupa diciasette pagine	
intere e part	e della diciottesima fino alle firme e le Parti lo approvano, lo	
confermano e	e lo sottoscrivono.	
Per l'Istitu	to Per l'Azienda Ospedaliera	
T1	Il Direttore Generale	
Estremi del	documento di riconoscimento	
TI D	i de la contra 1241 e 1242 del Codice Civile	
	rigente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,	
dichiara di	approvare integralmente e senza eccezioni in ogni sua parte il	
presente cor	ntratto.	
Per l'Istituto		
T1		
	\	
		/ 4
		- Je
	18	